

# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

Prot. No. 4392/TRI/DI/B

10 LUG. 2013

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Vista la Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che, all'articolo 14, individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)";
- Vista la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia del 12 dicembre 2005 con protocollo n. 0169776/05, con la quale è stato trasmesso il rapporto sulla caratterizzazione dei suoli di competenza pubblica del Sito di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)";
- Vista la nota di ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia del 21 dicembre 2005 con protocollo n. 0175160/05, contenente una correzione al rapporto sulla caratterizzazione dei suoli di competenza pubblica del Sito di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)", di cui al punto precedente;
- Visto il "Progetto di bonifica del terreno Aiuola di via Nullo" trasmesso dal Comune di Brescia con nota del 23 maggio 2007 con protocollo n. 22640/07;
- Visti gli esiti della Conferenza di servizi decisoria dell'11 ottobre 2007 che ha deliberato di ritenere approvabile, con prescrizioni, il "Progetto di bonifica del terreno Aiuola di via Nullo";
- Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 dicembre 2007 con protocollo n. 4255/QdV/DI/B, recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della

REG. NO. 07 011 2013  
OFFICE OF THE DISTRICT ATTORNEY  
STATE OF DELAWARE  
DOVER, DELAWARE  
JULY 11, 2013

- Visto Conferenza di servizi decisoria dell'11 ottobre 2007;  
il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 gennaio 2008 con protocollo n. 4334/QdV/M/DI/B, con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, con prescrizioni, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto di bonifica del terreno Aiuola di via Nullo";
- Vista la nota della Regione Lombardia del 22 aprile 2013 con protocollo n. 11235 nella quale si specifica che gli interventi ricompresi nel "Progetto di bonifica del terreno Aiuola di via Nullo", non sono assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale né a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, reso con nota con protocollo n. 112098 del 3 luglio 2013;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il "Progetto di bonifica del terreno Aiuola di via Nullo", inviato dal Comune di Brescia con nota del 23 maggio 2007 con protocollo n. 22640/07, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. attesa la scarsità di dati fino ad oggi acquisiti, in fase di caratterizzazione, sul suolo profondo e la presenza di contaminazione da composti anche cancerogeni nel suolo superficiale, che richiederebbero un approfondimento di indagine sugli strati sottostanti, si ritiene necessario che l'asportazione del terreno superficiale riguardi *l'intera superficie* del sito (aree pavimentate e non); per quanto riguarda la presenza di alberi si ritiene che l'asportazione del terreno possa procedere, con le dovute cautele, fino a lambire i tronchi, mentre per quanto riguarda la presenza di arbusti e siepi si dovrà procedere al loro sradicamento e successiva ripiantumazione, onde assicurare che tutto il terreno superficiale in corrispondenza dei medesimi arbusti e siepi venga rimosso fino alla profondità prevista;
  2. per quanto concerne gli interventi di rimozione dei terreni contaminati, la caratterizzazione dei materiali escavati in cumuli da avviare allo smaltimento deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla norma UNI 10802 e comunque devono essere rispettati i seguenti criteri di base:
    - a. le dimensioni massime dei lotti da caratterizzare non devono superare i 1000 m<sup>3</sup> e, in ogni caso, ciascun lotto dovrà essere caratterizzato da un unico campione ottenuto dall'unione di un certo numero di incrementi. In particolare, per lotti di 1000 m<sup>3</sup>, si deve procedere al prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e 10 superficiali (ad es. per cumuli di altezza fino a 2 m, 10 incrementi fra 0-1 m di altezza e 10 incrementi fra 1-2 m di altezza). Questi incrementi verranno miscelati fra loro al fine di ottenere un campione composito che, per quartatura, darà il campione da analizzare. Il criterio individuato segue un principio di proporzionalità per cui lotti di dimensioni minori richiederanno un numero

- proporzionalmente inferiore di incrementi, ad es. per lotti di 800 m<sup>3</sup> si dovranno prevedere almeno 16 incrementi (8 superiori e 8 profondi), per lotti di 600 m<sup>3</sup> almeno 12 incrementi, etc.. In ogni caso il numero minimo di incrementi con i quali ottenere il campione finale non può essere inferiore a 6;
- b. il prelievo degli incrementi può avvenire attraverso un campionamento sistematico (si veda punto 4.2 norma UNI 10802);
3. in riferimento alla gestione dei rifiuti prodotti, si evidenzia quanto segue:
- a. tutti i materiali derivanti dalle attività di escavazione, ivi comprese le eventuali acque di drenaggio, sono da considerarsi rifiuti e dunque devono essere gestiti, sia in fase di stoccaggio/deposito temporaneo che in fase di trattamento/smaltimento, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
  - b. le aree di stoccaggio e/o deposito temporaneo devono, pertanto, essere gestite in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti; in particolare si ritiene necessario che esse vengano realizzate su aree esenti da contaminazione, adottando tutte le cautele atte ad evitare la diffusione della contaminazione alle matrici ambientali circostanti;
  - c. deve essere riportata l'indicazione dei codici CER dei rifiuti prodotti, che devono appartenere alla famiglia 19.13 "Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda";
  - d. deve essere presentata, in fase di progettazione esecutiva, un'adeguata cartografia di dettaglio che individui le predette aree di deposito/stoccaggio dei materiali provenienti dalle attività di escavazione;
4. per quanto concerne le attività di ripristino morfologico delle aree soggette ad escavazione, è necessario utilizzare materiali di cava certificati o in alternativa terreni che, se provenienti da scavi in aree esterne all'area in esame, devono essere sottoposti a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti. L'eventuale riutilizzo di materiali non contaminati *in situ* deve essere, invece, vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a. le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti indicati dalla vigente normativa in materia di bonifica, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
  - b. le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO<sub>2</sub> di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella acque sotterranee allegata alla vigente normativa in materia di bonifiche.
- Si fa presente, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologica delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine;
5. atteso che a seguito della rimozione della fonte contaminante si rende necessario verificare che gli strati di terreno in posto non siano interessati dall'inquinamento, è necessario procedere al collaudo del fondo dello scavo, mediante l'esecuzione di un campionamento da effettuarsi in contraddittorio con l'Ente di controllo e che deve essere conforme alle modalità indicate nel parere degli Istituti Scientifici Nazionali APAT ed ISS, acquisito dal Ministero

- dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI dell'8 novembre 2006. Qualora a fronte delle verifiche sul fondo, fosse necessario approfondire gli scavi si dovranno estendere le verifiche anche alle pareti degli scavi medesimi, con le stesse modalità sopradescritte;
6. la stima dei costi deve tenere conto anche degli oneri relativi alle attività di collaudo del fondo dello scavo (ed eventualmente delle pareti del medesimo, qualora la profondità lo richiedesse), sulla base delle modalità di collaudo prescritte nel parere APAT/ISS indicato al punto precedente;
  7. per quanto concerne la matrice acque di falda, pur prendendo atto dei dati idrochimici esistenti nell'intorno dell'area in oggetto, derivanti dalle indagini eseguite da ARPA Brescia, si ritiene necessario approfondire il quadro conoscitivo dello stato qualitativo della falda medesima in corrispondenza del sito, mediante la realizzazione e il campionamento di almeno 1 piezometro. Si rileva peraltro che, come già dimostrano le predette risultanze, vi è la necessità di predisporre, a seguito del completamento di tale supplemento di indagine, un progetto di bonifica anche delle acque di falda.
2. Resta salvo l'obbligo del Comune di Brescia di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
  3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria dell'11 ottobre 2007.
  4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
  5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Brescia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


## ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, il Comune di Brescia, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere

predisposta dal Comune di Brescia un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma, li

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto n. 468 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011  
Roma, 26/8/2013

IL DIRETTORE

